

Sentenza: 24 marzo 2014, n. 54

Materia: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); pubblico impiego.

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lett. r), e terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2011);
- 2) estinzione del giudizio, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010;
- 3) cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 69, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Preliminarmente.

Le impugnazioni relative ai commi degli articoli 2, 3 e 4 della legge friulana sono state oggetto di rinuncia da parte del Governo. La rinuncia è stata accettata dalla Regione.

La Corte provvede dunque alla dichiarazione di estinzione del giudizio relativamente alle parti indicate.

La difesa regionale dimostra che l'art. 10, comma 69, lett. b), della legge impugnata è disposizione abrogata prima che abbia potuto trovare applicazione.

La Corte provvede quindi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, relativamente a tale disposizione.

Nel merito.

Vengono dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 10, commi 68 e 69, limitatamente per quest'ultimo alla lett. a), della legge censurata, che disciplinano, posticipandolo, il termine per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Con statuizione secca, richiamato un precedente in termini (sentenza n. 15/2010), la Corte riconduce la *sub* materia del rispetto del termine di attivazione degli sportelli alla competenza esclusiva dello Stato, in base all'art. 117, II comma, lett. r) (*coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale*), Cost., escludendo nel

contempo che detta competenza possa rinvenirsi nel novero delle materie riservate alla regione dallo Statuto speciale, di cui pure gode il Friuli Venezia Giulia.

La sentenza scruta successivamente il problema dell'applicabilità del decreto legge n. 78/2010 alla Regione Friuli, concludendo senz'altro per l'applicabilità, in quanto norma interposta di legge ordinaria rispetto al vincolo costituzionale del coordinamento della finanza pubblica, per l'attuazione del quale lo Stato detta norme di principio.

In nome del rispetto di detto vincolo, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 30, della legge impugnata, che accorda un regime di deroga, per quanto attiene alle limitazioni all'assunzione di personale pubblico, differente e più permissivo di quello previsto dal d.l. 78/2010.

Eguale sorte è riservata al comma 31 dell'art. 12 della legge regionale, in quanto realizza una deroga dal punto vista soggettivo agli obblighi di contenimento della spesa per il personale, ovvero esonera l'Agenzia regionale del lavoro dal rispetto di taluni vincoli in materia.

I commi 43 e 44 dell'art. 14 della legge sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale sono considerati in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dal legislatore statale per motivi analoghi a quelli già illustrati; in particolare, il comma 44 pare introdurre una sorta di ipotesi di deroga aperta, ovvero demandata alla discrezionalità della Giunta regionale.